COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Via IV Novembre, 66
24030 Almenno San Bartolomeo (BG)
C.F. 00334080165

O R I G I N A L E

AREA 1 P.G.T. – PROGRAMMAZIONE GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 28.04.2017

OGGETTO: **Determinazione a contrarre – Lavori di ampliamento del Palazzetto dello sport con nuovi spogliatoi.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Loris Maggioni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto sindacale n. 1 del 02/01/2017 il Sindaco ha attribuito al sottoscritto la nomina di Responsabile dell'Area 1 P.G.T. (Programmazione Governo del Territorio) convenzionata Comuni di Almenno San Bartolomeo e San Salvatore, in conformità al regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 22/03/2012, esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 adottata in data 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 03/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019 suddiviso per ciascun Responsabile di Area;
- in particolare è stata assegnata al sottoscritto la seguente dotazione:
  - € 70.000,00 al capitolo n. 06012.02.0400, gestione competenza, "Costruzione, ampliamento e completamento impianti sportivi (finanziato con muto I.C.S.)", interamente disponibili;
  - € 25.000,00 al capitolo n. 06012.02.0410, gestione competenza, "Costruzione, ampliamento e completamento impianti sportivi", interamente disponibili;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 16/09/2016 con la quale si riapprovava in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ampliamento del palazzetto comunale dello sport con nuovi spogliatoi, redatto dal tecnico comunale ing. Loris Maggioni in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, dell'importo complessivo di € 70.000,00, a seguito dell'acquisizione dei pareri favorevoli da parte degli Enti competenti;

CONSIDERATO che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 148 del 24/10/2016 si prendeva atto della mancata presentazione sulla piattaforma elettronica di ARCA - SINTEL di alcuna offerta da parte degli operatori economici invitati alla procedura e, pertanto, si dichiarava deserta la gara esperita per l'affidamento dei lavori di ampliamento del palazzetto comunale dello sport con nuovi spogliatoi;

RILEVATO che con nota dell'Istituto per il Credito Sportivo, prot. n. 15.914 del 13/12/2016, veniva concessa la proroga di sei mesi, ovvero entro il 28/06/2017, per la consegna e l'inizio dei lavori oggetto di finanziamento, pena la revoca del finanziamento e la risoluzione "*ipso jure*" del contratto di mutuo rientrante nell'ambito dell'iniziativa "500 impianti sportivi di base";

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 27/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, si riapprovava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ampliamento del Palazzetto dello Sport con nuovi spogliatoi, adeguato sotto il profilo economico mediante aggiornamento dei singoli prezzi unitari, redatto dal tecnico comunale ing. Loris Maggioni;

DATO ATTO che il quadro economico allegato al progetto definitivo-esecutivo aggiornato è il seguente:

Importo a base d'appalto	€ 78.000,00	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00	
Totale lavori		€ 80.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 15.000,00
di cui:		
- IVA 10% su lavori e sicurezza	€ 8.000,00	
- Spese tecniche (compreso C.P. ed IVA)	€ 5.350,00	
- Fondo incentivo funzioni tecniche	€ 1.600,00	
- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 50,00	
Totale opera		€ 95.000,00

CONSIDERATO che l'art. 51, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 impone quale principio generale in materia di appalti pubblici la c.d. suddivisione in lotti funzionali, statuendo espressamente che «*Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimporese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti*»;

RILEVATO che l'art. 3**,** comma 1**,** lettera qq) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 fornisce la nozione di "lotto funzionale" inteso come «*uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti*»;

VERIFICATO, pertanto, che non è tecnicamente possibile ed economicamente conveniente procedere alla suddivisione in lotti funzionali dell'opera da realizzarsi in quanto, trattandosi di lavorazioni strettamente collegate, è indispensabile che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto che ne dovrà così rispondere globalmente, senza compromettere in questo modo anche l'efficacia complessiva dell'opera;

RICHIAMATI:
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale stabilisce che «*La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base*»;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che «*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*»;

VISTO l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi del quale «*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38*»;

ATTESO che la spesa complessiva dell'appalto di lavori sopraindicato è pari ad € 80.000,00 oltre IVA e, quindi, inferiore ad € 150.000,00;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede che «*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*
a) […];
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. […]»

CONSIDERATO che la Regione Lombardia, in qualità di soggetto aggregatore, ha creato e messo a disposizione una piattaforma informatica di e-Procurement istituita mediante l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) e denominata SINTEL;

PRECISATO che l'appalto di lavori verrà stipulato "a corpo", così come definito all'art. 3, comma 1, lett. ddddd), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e si applicherà il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO d'individuare, nel rispetto dei princìpi comuni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e secondo la procedura prevista dagli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli operatori economici qualificati riportati nell'elenco depositato agli atti;

DATO ATTO che il competente Servizio ha predisposto lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto, depositati agli atti dell'Area;

VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 ed, in particolare, il punto 5.3 relativo ai criteri di impegno delle spese di investimento;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotto dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. *Legge di stabilità 2016*);

DATO ATTO, altresì, di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri del sottoscritto, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti debito credito;

VISTI gli artt. 107, 109 comma 2, 151 comma 4, 183, 191, 192 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dell'Area, nonché il vigente regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento di disciplina dei contratti;

D E T E R M I N A

1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI PROCEDERE a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei lavori di ampliamento del Palazzetto dello Sport con nuovi spogliatoi, mediante l'utilizzo della piattaforma informatica di e-Procurement istituita mediante l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) e denominata SINTEL;

3) DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa, alla scelta del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, precisando che l'appalto di lavori verrà stipulato "a corpo", così come definito all'art. 3, comma 1, lett. ddddd), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e si applicherà il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

4) DI APPROVARE lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati, predisposti dal competente Servizio, per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto, depositati agli atti dell'Area;

5) DI INVITARE a partecipare alla procedura negoziata per i lavori di cui in premessa gli operatori economici indicati nell'elenco, depositato agli atti dell'Area, precisando che tale elenco non potrà essere reso noto a terzi prima fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

6) DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente sono:
   - l'oggetto e la finalità del presente provvedimento sono costituiti dall'affidamento dei lavori di ampliamento del Palazzetto dello Sport con nuovi spogliatoi;

- la scelta del contraente avverrà mediante procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata informatica, da sottoscrivere con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, indicando, ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il CUP E11E14000240006 ed il CIG 7060121428, e tutte le spese inerenti saranno a carico dell'aggiudicatario;

7) DI PRENOTARE la somma complessiva di € 88.000,00 come di seguito specificato:
   - € 70.000,00 al capitolo n. 06012.02.0400, gestione competenza, "Costruzione, ampliamento e completamento impianti sportivi (finanziato con mutuo I.C.S.)";
   - € 18.000,00 al capitolo n. 06012.02.0410, gestione competenza, "Costruzione, ampliamento e completamento impianti sportivi"

8) DI IMPEGNARE, contestualmente, la quota relativa al fondo incentivo funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ammontante ad € 1.600,00 al capitolo n. 06012.02.0410, gestione competenza, "Costruzione, ampliamento e completamento impianti sportivi";

9) DI PRECISARE che per il finanziamento dell'opera si provvederà con le risorse messe a disposizione da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) col contributo per il totale abbattimento degli interessi del mutuo, destinato a finanziare la realizzazione dell'opera di cui sopra, nell'ambito dell'iniziativa "*Progetto 1000 cantieri per lo sport – Iniziativa 500 impianti sportivi di base*" per l'importo complessivo di € 70.000,00 da restituirsi in 15 anni, mentre per la restante quota di € 25.000,00 si provvederà con fondi propri di Bilancio;

10) DI ATTESTARE che la predetta spesa di € 25.000,00 è finanziata con proventi derivanti da entrata da contributo di costruzione, giusti provvedimenti di accertamento n. 22258, 22298, 22323, 22338, 22420, 22434;

11) DI PRECISARE, altresì, che, considerata la proroga di sei mesi concessa dall'Istituto per il Credito Sportivo, permane l'obbligo di iniziare i lavori entro il 28/06/2017, pena la revoca del finanziamento e la risoluzione "*ipso jure*" del contratto di mutuo, così come prescritto all'articolo 1 punti *1.* e *2.* del capitolato dei patti e delle condizioni, formante parte integrante e sostanziale del contratto di mutuo;

12) DI INCARICARE il responsabile del procedimento affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione;

13) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio tecnico;

14) DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
   - è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
   - va trasmesso in copia al servizio finanziario per la prenotazione dell'impegno di spesa;
   - è inserito nel fascicolo delle determinazioni del proprio settore;
   - va pubblicato in elenco all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

15) DI PUBBLICARE il presente provvedimento secondo le previsioni del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e del Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità nell'apposita sottosezione della sezione Amministrazione Trasparenza del sito istituzionale dell'Amministrazione comunale, secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali ed i principi di pertinenza e proporzionalità.